



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la legge 18 luglio 2003, n. 186, concernente “Norme sullo stato giuridico degli insegnanti di religione cattolica degli istituti e delle scuole di ogni ordine e grado”;

VISTO il decreto dirigenziale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca 2 febbraio 2004, concernente l'indizione di un concorso riservato, per esami e titoli, a posti d'insegnante di religione cattolica compresi nell'ambito territoriale di ciascuna diocesi nella scuola dell'infanzia, nella scuola primaria e nelle scuole di istruzione secondaria di primo e secondo grado;

VISTO il decreto ministeriale n. 252 del 6 agosto 2021, prot. 25068, che assegna, a ciascun Ufficio scolastico regionale, il contingente per le immissioni in ruolo degli insegnanti di religione cattolica per l'anno scolastico 2021/2022, e specificatamente per la regione Abruzzo 31 posti al primo ciclo e 16 al secondo ciclo;

CONSIDERATO che il personale idoneo, collocato in posizione utile per la copertura dei posti per le immissioni in ruolo e di n. 30 per il I ciclo e n. 16 per il II ciclo, per un totale di n. 46 posti;

VISTA la dichiarazione di rinuncia dell'Ins. Ralph Petaccia, inserito nella graduatoria del I Settore per la Diocesi di Pescara e la comunicazione della Diocesi di Sulmona-Valva circa il decesso della prof.ssa Di Giallonardo Paola, inserita nella graduatoria del II settore, della citata Diocesi;

CONSIDERATO che le graduatorie del I e II settore, di tutte le Diocesi dell'Abruzzo, risultano esaurite e non potendo procedere all'individuazione di altri docenti, i posti utilizzati inizialmente (n. 46 unità), vengono decurtati di n. 2 unità (una per il I settore ed una per il II settore), per un totale complessivo finale di n. 29 docenti per il I settore e n. 15 per il II settore;

VISTO l'articolo 2 del citato decreto per il quale il numero delle assunzioni con rapporto di lavoro a tempo indeterminato per il personale insegnante di religione cattolica è definito dal competente Direttore dell'ufficio scolastico regionale, a livello di ciascuna diocesi;

VISTO il proprio decreto n. 7957 del 20/08/2021, con il quale sono stati ripartiti, tra le Diocesi dell'Abruzzo, i posti autorizzati per le immissioni in ruolo relative all'a.s. 2021/22, inerenti all'organico di diritto del personale docente di religione cattolica;

VISTA la nota dell'Ufficio III, prot. n. 8037 del 23/08/2021, con la quale sono stati inviati alle Diocesi gli elenchi nominativi alfabetici, come previsto dal D.M. sopracitato, relativi ai docenti collocati in posizione utile per la copertura dei posti dei due settori formativi, al fine di verificare il possesso dell'idoneità e per l'assegnazione della sede;

ACQUISITI i riscontri forniti dalle Diocesi dell'Abruzzo in merito al possesso della prevista idoneità da parte dei docenti e alle proposte per l'assegnazione della sede, ai fini del raggiungimento dell'intesa;

RITENUTO di proporre agli aspiranti per i quali è stata raggiunta l'intesa la nomina in ruolo, a decorrere dall'anno scolastico 2021/2022, per l'insegnamento della religione cattolica;

RITENUTO di dover delegare i dirigenti scolastici alla stipula del relativo contratto, nonché ai necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza;



Ministero dell'Istruzione
Ufficio Scolastico Regionale per l'Abruzzo
Ufficio 3° – Ambito Territoriale per la Provincia di L'Aquila

DECRETA

Art.1 - I docenti inseriti nel tabulato allegato al presente provvedimento, di cui è parte integrante, sono individuati per l'assunzione a tempo indeterminato nei ruoli degli insegnanti di religione cattolica, distinti per Diocesi e per Settore formativo, nelle scuole e con i contributi orari a fianco di ciascuno indicati.

Art. 2 - L'insussistenza dei requisiti per l'immissione in ruolo, in qualsiasi momento verificata, comporta la decadenza dal beneficio, ferme restando le eventuali ulteriori responsabilità.

Art. 3 - I Dirigenti Scolastici competenti sono delegati a stipulare i relativi contratti di lavoro a tempo indeterminato e a svolgere i necessari controlli in merito ai titoli di accesso, di riserva e di preferenza.

Art. 4 - Il contratto a tempo indeterminato decorre giuridicamente dal primo settembre 2021 ed economicamente dalla presa di servizio ove successiva.

Art. 5 - La mancata presa di servizio senza giustificato motivo comporta la decadenza dall'immissione in ruolo.

Art. 6 - Avverso il presente provvedimento, che ha carattere definitivo, è ammesso, per soli vizi di legittimità, ricorso giurisdizionale al TAR ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, rispettivamente nei termini di 60 o 120 giorni dalla data di pubblicazione.

Il Direttore Generale
Antonella Tozza

Documento firmato digitalmente ai sensi del
Codice dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa

Ai Dirigenti Scolastici delle scuole di
ogni ordine e grado della Regione
Alle OO.SS. Regionali – LORO SEDI
Al Sito Web dell'Ufficio - SEDE